

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" "" a firma del Consigliere Stefanetti.

Esaminato nella seduta del 2 febbraio 2000

Parere favorevole consizionato

Relatore il Presidente STEFANETTI

Decisione n. 7 del 2 febbraio 2000
Relazione
Testo pdl con testo Commissione a fronte



Febbraio 2000



(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

N. Presidente

DISEGNO DI LEGGE

""Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee" "" a firma del Consigliere Stefanetti.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la norma che viene proposta - che non modifica la sostanza dell'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 — intende economizzare la gestione delle aziende agricole eliminando l'obbligo di installare sull'impianto di sollevamento il limitatore di portata nel caso in cui la pompa già di per sé non è in grado di emungere una portata superiore a quella assentita dalla concessione regionale. Ciò per evitare non solo il costo dell'apposita apparecchiature - che certo non è di grande peso- ma anche i problemi di manutenzione o di ingrippamento che spesso causano gravi danni all'intero impianto. Rimane fermo, pertanto, l'obbligo del limitatore allorchè l'impianto supera la portata di emungimento concessa.

In ambedue le situazioni rimane agevole, quindi, svolgere i compiti di controllo che la legge regionale assegna ai funzionari preposti alla sorveglianza.

In sede di esame, la Commissione ha inteso puntualizzare meglio lo spirito della proposta e pertanto ha licenziato una nuova formulazione, che sostuituisce integralmente l'articolo unico presentato.

Invito il Consiglio ad approvare la legge, nella formulazione riportata nel testo a fronte.

Bari, 4 febbraio 2000



Il relatore
(Prof. Armando Stefanetti)



(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

Il Presidente

DECISIONE Nº 7/2000

P.d.l. "Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 "Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee" a firma del consigliere Stefanetti

Seduta 2 febbraio 2000.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Mineo, Sgobio (Valente), Lomelo, Sardelli (Di Bello), Salamino (Fitto), Taddeo (Galasso), Lospinuso, Mongiello, Pepe, Tundo.

Per la G.R.: //
Funzionari : //

Segreteria Commissione: ing. Mona, sig.ra Trimini.

LA 5° COMMISSIONE CONSILIARE

- presa in esame la proposta di legge in epigrafe;
- udito gli intervenuti:
- formulate le proposte di emendamenti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO

all'approvazione del testo a fronte.

La decisione è stata assunta con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Stefanetti, Pepe, Salamino, Tundo

Contrario: Lomelo.

Astenuto: //

Il Resp. Segreteria 5° Com.ne (Dott.ing. Giovanni Mona)

dardine

Il Presidente (Prof. Armando Stefanetti)



5º COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

(Testo proposto dalla Commissione)

Proposta di legge

"Modifica all'art. 5, comma 2, della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione delle acque sotterranee" a firma del consigliere Stefanetti.

Articolo unico

1. Per il controllo delle condizioni poste nel provvedimento di concessione, il concessionario deve installare e custodire a proprie cure e spese, una pompa di sollevamento con portata idonea ad emungere i quantitativi indicati nell'apposita relazione tecnico-agronomica allegata alla domanda di concessione per l'strazione delle acque sotterranee di cui al precedente art. 4.

Emendamento sostitutivo

1. In calce al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 è aggiunta la frase:

""Qualora il concessionario abbia in dotazione o installi una pompa di sollevamento di portata pari o inferiore alla quantità di emungimento prevista dalla concessione, l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio contalimitatore decade.""

